



Stefania Campo
Deputata Movimento 5 Stelle
Assemblea Regionale Siciliana

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N.327

DATA 06.08.18

**NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE
DI STRADA.**

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge che si propone per l'approvazione ripropone, con qualche lieve modifica, il contenuto del testo del disegno di legge 1221/A della XVI legislatura così come esitato per l'Aula nella seduta n. 381 del 14 marzo 2017 dalla V Commissione Legislativa Cultura, Formazione e Lavoro.

La Costituzione della Repubblica, come noto, promuove all'articolo 9 lo sviluppo della cultura e all'articolo 21 riconosce la libertà di espressione che si determina in molteplici forme di esercizio fra cui, certamente, vi sono quelle di carattere artistico. L'articolo 33 della Carta Fondamentale riconosce inoltre la libertà dell'arte.

L'espressione artistica su strada, che per sua natura trova negli spazi pubblici il proprio naturale luogo di compimento, costituisce sicuramente una delle forme in cui la libertà di espressione si manifesta. L'arte di strada, peraltro, ha una duplice valenza di promozione culturale e sociale e di promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, del territorio, entrambe meritevoli di tutela.

La presente legge mira ad introdurre nell'ordinamento giuridico della Regione siciliana una disciplina sistematica delle attività artistiche di strada ossia delle spontanee esibizioni artistiche che si svolgono in luoghi aperti e che contribuiscono a rendere più vivace e gradevole la vita delle città.

La competenza ad intervenire nel settore spetta alle Regioni ed attualmente diverse Regioni italiane sono intervenute in materia con apposite leggi come accaduto nel Lazio, in Puglia e nel Piemonte.

Non si registrano particolari limitazioni statali né comunitarie in tale settore. In armonia con le previsioni dello Statuto, la Regione siciliana – al pari delle Regioni poc'anzi citate - ha piena competenza a riconoscere in via legislativa il valore dell'arte di strada, prevedendo altresì le modalità con cui i Comuni possono disciplinarne l'esercizio. La disciplina contenuta nel presente disegno di legge trova un giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire la libertà artistica e la necessità per gli amministratori locali di tutelare gli altri interessi rilevanti nel contesto sociale di una città.

L'espressione artistica su strada, che per sua natura trova negli spazi pubblici aperti il proprio naturale luogo di compimento, costituisce sicuramente una delle modalità in cui la libertà di espressione si realizza.

Inoltre l'arte di strada ha un ruolo anche di promozione culturale e sociale del territorio e può contribuire alla promozione e valorizzazione del centro delle città anche a fini turistici.

L'articolo 1, su cui la Commissione V della XVI legislatura è intervenuta con modifiche finalizzate a rendere chiaro il valore artistico delle attività, enuncia alcune regole generali di principio. Esso contiene il riconoscimento del valore delle attività artistiche di strada come fattori di promozione sociale e culturale, di valorizzazione delle potenzialità del territorio e di attrazione turistica.

L'articolo 2 definisce il concetto di attività artistica di strada.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di svolgimento delle attività che devono realizzarsi senza arrecare nocimento o disturbo alla pubblica quiete, alla circolazione pedonale e veicolare, al libero accesso alle unità immobiliari ed ai pubblici esercizi prospicienti le aree stradali interessate. Viene ribadita altresì l'applicazione delle norme statali in materia di esercizio a titolo professionale delle arti e di ordine pubblico.

L'articolo 4 disciplina il ruolo dei Comuni. Ciascun Comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento mediante il quale dovranno essere stabilite le norme sull'esercizio delle attività. Il regolamento potrà intervenire in materia di orari, di limiti alle emissioni sonore, di interdizione su aree eventualmente escluse per fondate ragioni di tutela della pubblica incolumità e della circolazione. Ulteriori limitazioni potranno essere motivate per ragioni di igiene e decoro. Nelle more dell'adozione delle suddette norme regolamentari, l'esercizio delle attività artistiche rimane libero, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.

Durante l'istruttoria svoltasi in V Commissione nelle sedute n. 344 del 19 ottobre 2016, n. 347 dell'8 novembre 2016, n. 373 del 15 febbraio 2017, 376 del 28 febbraio 2017 e n. 381 del 14 marzo 2017, è stata richiesta al precedente Governo

regionale la relazione tecnica al fine di verificare la presenza di oneri per il bilancio regionale. Tale relazione ha attestato che dalle previsioni della presente legge non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione come sancito dall'articolo 5.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Generalità

1. L'attività degli artisti di strada è libera nel territorio di tutti i Comuni della Regione siciliana.

2. Gli artisti di strada hanno il diritto di esibirsi liberamente negli spazi aperti dei Comuni siciliani.

3. L'attività degli artisti di strada si svolge nel rispetto della presente legge e dei regolamenti comunali previsti dagli articoli seguenti nonché della disciplina nazionale applicabile alle singole attività e delle normative riguardanti la tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza

4. La Regione riconosce il valore culturale e sociale dell'attività artistica di strada e l'utilità della stessa ai fini della promozione turistica del territorio, dell'integrazione socio-culturale, della valorizzazione del pluralismo e dell'innovazione creativa tramite l'incontro creativo tra persone, la ricerca e sperimentazione di linguaggi, lo scambio di proposte con vari profili culturali, il confronto con esperienze innovative, l'affermazione di nuovi talenti, la rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, come servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica.

5. La Regione promuove la diffusione e l'ospitalità sull'intero territorio delle espressioni artistiche di strada.

Art. 2.

Definizioni

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono considerate espressioni artistiche in strada le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo in senso ampio e libero, svolte da artisti su strada in forma individuale o associata.

Art. 3.

Modalità di esercizio

1. Le attività artistiche di strada, con riguardo al luogo ed alla durata delle stesse, devono svolgersi:

a) nel rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge alle emissioni sonore;

b) assicurando il mantenimento del libero ed agevole accesso ai pubblici esercizi ed agli immobili residenziali e di servizio prospicienti le aree stradali;

c) garantendo la pulizia ed il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;

d) con modalità che non arrechino ostacolo alcuno alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Rimane ferma l'applicazione della disciplina statale in materia di esercizio a titolo professionale delle arti e di tutela dell'ordine pubblico.

Art. 4.

Competenze dei Comuni

1. Entro il termine inderogabile di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun Comune, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, adotta apposito regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività artistica di strada previa consultazione con associazioni locali costituite tra gli artisti del settore e con soggetti organizzatori o direttori artistici di manifestazioni, rassegne o festival locali al cui interno si svolgono le attività previste dall'articolo 2. Il regolamento comunale stabilisce eventuali limiti e condizioni.

2. Il regolamento comunale in ogni caso non ha facoltà di prevedere una disciplina che contenga in via diretta o indiretta una generale proibizione dello svolgimento delle attività artistiche di strada

3. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina gli orari ed i limiti alle emissioni sonore, le prescrizioni da rispettare a tutela del decoro urbano, della circolazione e delle aree di particolare pregio, nonché le caratteristiche generali degli strumenti e delle attrezzature utilizzate.

4. Il regolamento prevede la libertà di esercizio delle attività artistiche di strada sulla generalità degli spazi stradali urbani. L'eventuale interdizione alle attività in via generale su porzioni di aree e spazi stradali è subordinata all'esistenza di fondate ragioni di tutela della pubblica incolumità o della circolazione ovvero di salvaguardia di aree incompatibili con lo svolgimento delle attività artistiche.

5. Nell'ipotesi di iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dai Comuni che prevedano il coinvolgimento di artisti di strada, dovranno essere garantiti adeguati

spazi per la libera espressione di coloro che non partecipino ai detti eventi.

6. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui ai precedenti commi, l'attività artistica di strada rimane libera, fermo restando quanto indicato all'articolo 3.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione delle previsioni della presente legge non possono derivare oneri per il bilancio della Regione siciliana.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.